

NESSUNO STORNO PER LE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

Voluntary: decadenza con effetti multipli

Nessuna cancellazione o storno per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio inviate nella vigenza del decreto legge 4/2014 e massima allerta per le istanze di voluntary disclosure presentate ma non perfezionate.

La mancata conversione in legge dell'articolo 1 del decreto legge 4/2014 recante misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, determina anche significative conseguenze e risvolti sul piano degli adempimenti antiriciclaggio.

Il professionista o l'intermediario che hanno, nel loro diverso e specifico ruolo, assistito il contribuente nella presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria (il professionista) o nell'apertura di un conto corrente o di una gestione, italiana od estera, nella quale «accogliere» le attività oggetto di voluntary disclosure (intermediario), potrebbero trovarsi costretti, stante il tenore delle disposizioni contenute nella legge antiriciclaggio e nel provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2014, a segnalare come sospetta l'operazione di emersione.

La decadenza del decreto 4/2014 potrebbe, infatti, non consentire il perfezionamento della procedura di emersione

L'assenza di una norma che escluda la

punibilità penale dei reati fiscali che il contribuente vorrebbe sanare con la voluntary disclosure, dovrebbe, infatti, portare il professionista c/o l'intermediario a segnalare come sospetta, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 231/2007, l'operazione non perfezionata con l'ulteriore possibile conseguenza di rendere non più utilizzabile per quel contribuente la procedura di voluntary disclosure allorché la stessa avrà un nuovo e definitivo quadro normativo di riferimento.

La segnalazione di operazione sospetta, infatti, potrebbe generare una richiesta di approfondimento sulla posizione del segnalato (il contribuente che ha presentato istanza di voluntary disclosure poi non perfezionata a causa della decadenza del decreto legge 4/2014) da parte di diversi soggetti e Autorità di vigilanza (procura della Repubblica, Agenzia delle entrate, Guardia di finanza, Banca d'Italia ecc.) con la conseguenza di vedere realizzato l'effetto inibitorio alla presentazione di una (nuova) istanza di collaborazione volontaria. Sia l'attuale decreto legge 4/2014 che la nuova proposta di legge a firma Capezzone, prevedono, infatti, che la collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è stata presentata dopo che l'autore della violazione agli obblighi previsti dalla normativa sul monitoraggio fiscale.

Fabrizio Vedana

